



**COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
PROVINCIA DI FOGGIA**

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email:
info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it -
PEC: affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it

Prot. n. 2390 del 15.07.2014

Alla cortese attenzione

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Ex- AGES – Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali
PEC: protocollo@ages.mailcert.it

Oggetto: quesito per l'ottenimento di orientamenti applicativi.

Il sottoscritto Massimo Venditti, Sindaco del Comune di Celenza V.re (FG), in vista di possibili ulteriori processi di convenzionamento della sede di segreteria convenzionata di questo Ente, con la presente trasmette a codesta struttura ministeriale l'allegato quesito al fine di ottenere orientamenti applicativi tesi a verificare la possibilità di individuare e nominare quale titolare di una eventuale sede convenzionata di segreteria di classe III un Segretario Comunale che abbia maturato più di due anni di servizio in Comuni di classe IV anche qualora quest'ultimo non abbia frequentato il corso di specializzazione Spe.S, considerando che da una interpretazione delle norme regolamentari e pattizie si addivene alla conclusione che i Segretari collocati nella fascia professionale C, dopo due anni -effettivi- di lavoro in sedi di segreteria di classe IV, siano abilitati a transitare automaticamente nella fascia professionale B di primo livello (da 3.001 a 10.000 abitanti) e siano, per l'effetto, idonei ad esercitare il mandato professionale presso sedi di segreteria di classe III.

Nella speranza di ricevere sicuro riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Sindaco
Massimo Venditti

Allegati:

- quesito circa la nomina dei Segretari Comunali nei Comuni di classe III (da 3.001 a 10.000 abitanti): dubbi interpretativi ed applicativi del regolamento approvato con DPR 4 dicembre 1997, n. 465 e del CCNL di categoria del 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali.

Quesito

Nomina dei segretari comunali nei comuni di classe III (da 3.001 a 10.000 abitanti): dubbi interpretativi ed applicativi del regolamento approvato con DPR 4 dicembre 1997, n. 465 e del CCNL di categoria del 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali.

La disciplina di nomina dei segretari comunali e provinciali conosce una duplice fonte dispositiva: da un lato il DPR 4 dicembre 1997 n. 465, dall'altro il CCNL di categoria, siglato in data 16 maggio 2001.

Più in dettaglio, il DPR n. 465 del 1997, fonte di secondo grado avente ad oggetto "l'ordinamento professionale dei Segretari comunali", stabilisce all'art. 11 quanto segue in merito alla nomina del segretario: *"Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune...."*

Il successivo articolo 14 dispone, per di più, che *"fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge"*.

In senso diverso, invece, decreta il contratto collettivo di categoria. L'art. 31 del CCNL, difatti, sembra subordinare l'accesso alla fascia B allo specifico superamento *del corso di cui al già citato art 14*. La disposizione indicata, ad ogni modo, provvede ad una sostanziale rimodulazione della classificazione delle fasce professionali, il cui raccordo con la precedente disciplina è successivamente operato dall'art. 35 della medesima contrattazione.

Invero la fonte pattizia, pur utilizzando lo stesso parametro indicato all'art. 11 e 12 del DPR n. 465 del 1997 (volto, ossia, alla suddivisione delle potenziali sedi di segretaria sulla scorta di soli criteri demografici), pone le basi per un differente sistema di progressione di carriera.

Sistema, questo, non più fondato sull'esclusivo criterio dell'anzianità di servizio, ma altresì attento alla concreta professionalità maturata dai professionisti, anche comprovata con il superamento di appositi corsi di specializzazione, necessari per il raggiungimento di un "superiore step professionale".

Tanto premesso è opportuno procedere ad una lettura combinata delle disposizioni citate per comprenderne il reale ambito applicativo.

Preliminarmente va evidenziato come, ad oggi, secondo le previsioni citate, i segretari comunali e provinciali siano classificati in tre fasce professionali (A, B e C). La seguente tabella mostra il meccanismo di corrispondenza tra le fasce professionali e le classi demografiche di ciascun comune (queste ultime rimaste identiche al passato):

Classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale

CLASSE DELLA SEDE	POPOLAZIONE RESIDENTE	FASCIA PROFESSIONALE DEL SEGRETARIO	COMPETENZA DI ASSEGNAZIONE DELLA SEDE DI SEGRETERIA
IV	Fino a 3.000 abitanti	C	Regionale
III	da 3.001 a 10.000	B	Regionale
II	da 10.001 a 65.000	B con abilitazione prescritta ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 1, lett. B) del CCNL del 2001 e dell'art. 14, comma 1 del DPR n. 465 del 1997.	Regionale
IB	da 65.001 a 250.000	A	Nazionale
IA	Oltre 250.000, capoluoghi di province e province		Nazionale

Chiarito ciò va da subito evidenziato che non residuano dubbi in merito all'accesso alla fascia iniziale C (per pubblico concorso) e a quella finale A. Più difficile risulta, al contrario, l'interpretazione da offrire alle disposizioni che disciplinano l'accesso alla fascia B.

Tanto perché i già citati articoli 14 DPR 465/1997 e 31 CCNL 2001, sebbene contengano reciproco richiamo, manifestano un'apparente antinomia letterale.

Il primo elemento, alla luce di quanto in precedenza riportato, impone l'esigenza del superamento del corso, per l'assunzione di servizio in sede demograficamente compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti e non già per quelle appartenenti alla III classe demografica (da 3.001 a 10.000 abitanti).

La seconda disposizione, nonostante un espresso riferimento (tecnicamente "rinvio fisso") all'art. 14, parla genericamente di superamento del corso per l'ingresso nella fascia B): *"nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all'art. 14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C"*.

I dubbi interpretativi circa l'applicazione della succitata normativa attengono, di conseguenza e in modo puntuale, alle modalità attraverso le quali un segretario comunale acquisisce le capacità, ovvero il titolo giuridico, corrispondenti alla fascia professionale utile per poter essere idoneamente individuato ed assegnato a sedi di segreteria di comuni di classe III (da 3.001 a 10.000 abitanti).

Delle due l'una: o, come – *a contrario* – si deduce dall'art. 14 del ridetto DPR l'acquisizione della capacità deontologica è automaticamente connessa al superamento del termine cronologico del biennio in servizio, ovvero, come è dato leggere in alcune parti dell'art. 31 CCNL è sempre necessario il positivo superamento di un esame concorsuale.

La prima delle ipotesi ermeneutiche prospettate pare maggiormente sostenibile per le ragioni che seguono.

Ciò perché la norma pattizia contiene, come detto, un rinvio espresso alla disposizione del DPR 465/1997, di cui non stabilisce o introduce modifica alcuna. I sottoscrittori dell'accordo collettivo, in omaggio al principio "*ubi voluit dixit*", non possono, attraverso quel richiamo, non aver legato la necessità del superamento del corso al solo conseguimento dell'abilitazione per le sedi di segreteria superiori ai 10.000 abitanti. Diversamente non avrebbe senso il cenno all'art.14 che, senza possibilità di equivoco, impone il corso per le sedi demografiche più ampie di quelle ricadenti nella classe III.

La considerazione appena esposta impone l'affermazione del seguente triplice corollario: 1) nella fascia professionale B) sono collocati i segretari idonei a ricoprire sedi di comuni con popolazione superiore e 3.00 abitanti ma non eccedente il limite di 65.000 unità; 2) siffatta categoria conosce al proprio interno un'ulteriore ripartizione tra segretari di enti di classe III e segretari di enti demograficamente più importanti; 3) ai sensi dell'art. 14 cit. -espressamente richiamato dall'art. 31 CCNL- il corso di specializzazione risulta doveroso per coprire, in via esclusiva, le sedi con più di 10.000 abitanti, essendo per le altre il requisito professionale soddisfatto dal compimento di un precedente biennio di servizio.

Dal triplice corollario testé descritto consegue, nell'ottica di fornire un'utile ermeneusi al riferimento (tecnicamente "rinvio fisso") all'art. 14 DPR 465/1997, che i segretari collocati in fascia C, dopo due anni -effettivi- di lavoro in sedi di segreteria di classe IV, siano abilitati a transitare automaticamente nella fascia professionale B di primo livello e siano, per l'effetto, idonei ad esercitare il mandato professionale presso sedi di segreteria di classe III.

La conclusione rassegnata pare non solo coerente sul piano letterale, ma altresì del tutto rispondente alla *ratio* che ha ispirato DPR e CCNL, tesa a consentire uno svecchiamento della figura del segretario comunale e, al contempo, una maggiore mobilità dello stesso professionista nell'ambito delle PA, senza nocimento per il merito e la professionalità acquisita con il lavoro e, soprattutto, senza ingiustificabili limitazioni alle legittime aspirazioni dei singoli.

Il discorso sin qui elaborato può essere oggetto della susseguente sintesi: la fascia professionale B, per esigenze letterali e di coerenza sistematica, può essere suddivisa in duplice sottoclasse: una di primo livello, alla quale si accede automaticamente con il conseguimento di almeno due anni di anzianità di servizio del segretario in sedi classe IV; una di secondo livello, alla quale si accede solo dopo aver superato il primo corso di specializzazione di cui al comma primo dell'art. 14 del DPR 465/97: superamento che consente al segretario di poter idoneamente ricoprire anche sedi di segreteria demograficamente più elevate e ricadenti nella II classe.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se un Comune di classe III (ovvero una convenzione di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti) possa idoneamente individuare e nominare quale titolare della propria sede di segreteria un Segretario Comunale che abbia maturato più di due anni di servizio in Comuni di classe IV anche qualora quest'ultimo non abbia frequentato il corso di specializzazione Spe.S, addivenendo alla logica conclusione che i segretari collocati in fascia C, dopo due anni -effettivi- di lavoro in sedi di segreteria di classe IV, siano abilitati a transitare automaticamente nella fascia professionale B di primo livello e siano, per l'effetto, idonei ad esercitare il mandato professionale presso sedi di segreteria di classe III.